



COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 13 del 30/01/2025

OGGETTO: Approvazione tariffe Canone Unico - Anno 2025

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 11:25 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza delle seguenti persone:

Nome e cognome	Qualifica	Presenti SI/NO
Francesco LAROSA	Sindaco	SI
Vittorio STALTARI	Vice Sindaco	SI
Francesca CIMIERO	Assessore	NO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Monica Grillea,

Il Sindaco - Presidente, constatato che gli assessori presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, invita la Giunta a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno;

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri previsti dall'art. 49 e art. 147 bis del dlgs n. 267/2000.

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che:

- con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali recante è stato differito al 28 febbraio 2025”;
- l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone Unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché per i mercati anche in strutture attrezzate;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone Unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della strada);
- il Canone Unico si applica anche alle occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone “unico”, nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui agli artt. 18 e seguenti del Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

DATO ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni che disciplinano il Canone Unico hanno riunito in un solo prelievo le entrate derivanti dai seguenti presupposti:

- occupazione di suolo pubblico, che include le occupazioni realizzate nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- diffusione di messaggi pubblicitari, che comprende anche le pubbliche affissioni;

RILEVATO che con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe relative al Canone Unico da applicare per l'anno d'imposta 2025, anche sulle situazioni realizzate in forma abusiva;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone:

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'intero anno solare;
- il comma 841 ed il comma 842 stabiliscono le tariffe di cui ai due commi precedenti, con riferimento alle occupazioni dei mercati;

PRESO ATTO che il Comune ha articolato le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico, nonché quelle relative alla diffusione di messaggi pubblicitari, in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfettaria stabilita ex-lege, al comma 831;

VISTA l'interpretazione autentica del suddetto comma 831, operata dall'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L.n. 146/2021;

VERIFICATO che, sulla base delle integrazioni operate dall'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021, il legislatore ha stabilito un apposito canone unico per le occupazioni realizzate da impianti di telefonia mobile;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sotto suolo con serbatoi;

VISTO il comma 832, che prevede le seguenti riduzioni del Canone Unico, da prevedere facoltativamente:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
- b) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

CONSIDERATO che le predette riduzioni sono stabilite dal regolamento comunale;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o e sanzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833 della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che alcune misure del Canone sono già indicate nel regolamento comunale e, pertanto, tali fattispecie non vengono contemplate nel presente atto;

RITENUTO opportuno, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, per le occupazioni di suolo pubblico, con l'applicazione dei coefficienti indicati per ogni fattispecie riportata nella tabella;

CONSIDERATO che questo ente intende mantenere anche la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni e, pertanto, vengono stabilite anche le tariffe di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, dove vengono riportate le tariffe riferite alla diffusione di messaggi pubblicitari;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei*

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale approvato con delibera del C.C. n. 3 del 22/04/2021;

Con voti favorevoli palesi unanimi

D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare**, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, le tariffe del Canone Unico, come sopra illustrato e riportate nell'allegato "A" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, con riferimento all'occupazione di suolo pubblico;
3. **di approvare**, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, le tariffe del Canone Unico di cui all'allegato "B" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, con riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari ed alle pubbliche affissioni;

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL DLGS N. 267/2000

OGGETTO: Approvazione tariffe Canone Unico - Anno 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo li 29/01/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Giovanni Gulluni

Ing. Pietro Fazzari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime **parere favorevole** di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo li 29/01/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Gulluni Giovanni

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO
f.to Sig. Francesco Larosa

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari con prot. n. 333

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Sig. Antonio Dieni

Data 30/01/2025

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

☐ E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3 del dlgs n. 267/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)

☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 c. 4 del dlgs n. 267/2000

Data 30/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea

E' copia conforme all'originale

Data 30/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea